

R: Richiesta informazioni su servizi minimi e autorizzati di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli

Con riferimento alla mail in calce, si trasmette di seguito il relativo riscontro.

1. A quanto ammonta annualmente il contributo pubblico destinato ai servizi minimi di collegamento?

I valori, iva compresa, sono i seguenti: € 11.856.786,70 per il Contratto di servizio pubblico per il trasporto marittimo d'interesse regionale gestito dalla società Caremar; € 1.007.433,84 per il contratto di collegamento notturno merci gestiti dalla società Medmar; € 163.130,00 per il contratto per i servizi marittimi cd. scolastici sulla tratta Monte di Procida - Procida, gestiti dalla società Ippocampo.

2. Nel caso in cui le corse previste non vengano effettuate, sono previste penali? Se sì, quali sono nel dettaglio e quando sono state applicate per l'ultima volta?

Si.

Nell'ambito dei contratti relativi ai servizi minimi sono previste penali per omissione di corse, determinata da cause diverse dalla forza maggiore non imputabili alla società.

Non sono state applicate penali in relazione alla fattispecie prima richiamata.

3. Le società di navigazione ricevono comunque l'intero contributo pubblico anche in caso di corse non effettuate?

No.

Sono previste detrazioni dal corrispettivo per le corse non effettuate, in ragione di cause di forza maggiore, secondo i valori convenzionalmente stabiliti nei richiamati contratti.

Nell'anno 2024 sono state applicate detrazioni per € 560.494,35.

4. Chi è incaricato del monitoraggio dei servizi minimi essenziali e di quelli integrativi? In che modo viene svolta tale attività di controllo?

La Regione.

In relazione ai contratti vigenti per i servizi minimi è prevista un'attività ispettiva regionale, ai fini delle eventuali sanzioni da applicare.

Inoltre, le locali Capitanerie di porto segnalano eventuali irregolarità che sono sanzionate dalla Regione a termini di contratto, ovvero, qualora trattasi di servizi autorizzati, secondo le previsioni del Regolamento regionale n. 7/2016 (pubblicato sul BURC on line n. 67 del 13 Ottobre 2016).

5. In quali casi la Regione può procedere alla revoca del servizio o dell'autorizzazione all'operatore?

Per i servizi autorizzati, la Regione può procedere nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento regionale n. 7/2016, di seguito riportato e secondo le modalità di cui alla Legge n. 241/1990.

Art. 9 Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. La Direzione generale per la mobilità dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per perdita di uno o più dei requisiti richiesti;*
- b) per dichiarazioni mendaci o false attestazioni in ordine alle autocertificazioni rese;*
- c) per trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;*
- d) nel caso in cui il servizio non è iniziato entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo che l'impresa dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile;*
- e) per mancata effettuazione della medesima corsa per sette giorni consecutivi, salvo che l'impresa dimostri che il ritardo non è ad essa imputabile. In tal caso viene dichiarata la decadenza della autorizzazione per la corsa omessa;*
- f) per mancato rispetto dei contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale di cui alla DGR n. 1/2016, nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 6, comma 2.*

2. Il provvedimento di decadenza è disposto previa contestazione formale degli addebiti con l'invito a presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il provvedimento di decadenza è comunicato all'interessato e alla competente autorità marittima.

4. Salvi i casi di decadenza previsti nel comma 1, l'ufficio competente può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Per quale motivo le corse effettuate tramite aliscafo non rientrano tra i servizi minimi, nonostante il loro valore in termini di tempestività e accessibilità?

Unità veloci sono impiegate per i servizi minimi sulla tratta Napoli / Procida / Ischia (contratto Caremar). Per quanto riguarda l'isola di Capri, i servizi con navi veloci sono garantiti dal libero mercato e, in tal caso, la normativa comunitaria non consente l'intervento pubblico e la erogazione di corrispettivi.

7. Il mancato rispetto degli orari di percorrenza previsti può comportare conseguenze, fino alla revoca dell'autorizzazione?

Il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 129 (*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*) prevede sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo.

Il mancato rispetto degli orari di percorrenza non è contemplato dal richiamato articolo 9 del Regolamento regionale n. 7/2016.

8. Ci sono dei tempi previsti per la copertura delle tratte?

I tempi sono previsti dal quadro accosti vigente (decreto n. 36 del 31.03.2025, pubblicato sul

Burc on line n. 19 del 01.04.2025).

I tempi delle tratte che assicurano la continuità territoriale sono inoltre indicati dalle linee di regolazione di cui alla delibera di Giunta regionale n. 442/2016.

9. Se non rispettati vengono revocate le autorizzazioni?

Il richiamato articolo 9 del Regolamento regionale n. 7/2016, alla lettera f., prevede la decadenza per mancato rispetto dei contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale, nel caso di applicazione del criterio di priorità previsto nell'articolo 6, comma 2.

Si riporta di seguito l'articolo 6, comma 2.

Per la risoluzione delle sovrapposizioni delle istanze in concorrenza la Direzione Generale per la Mobilità attiva una procedura di coordinamento con le imprese di navigazione concorrenti alla presenza delle Autorità marittime competenti, per valutare la possibilità di accoglimento di tutte le istanze, armonizzando i rispettivi orari. Qualora all'esito della citata procedura, residuano profili di incompatibilità si provvede ad espletare la relativa comparazione in base alla seguente priorità:

- adesione ai contenuti delle Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale adottate dalla Giunta Regionale.

Se permane una condizione di parità è preferita l'impresa di navigazione che, sulla linea considerata, rispetto all'impresa in concorrenza, esercisce il minor numero di servizi marittimi.

10. È stata revocata la tratta Procida Napoli alla Gestur, oggi chi la gestisce? Quali sono le motivazioni?

L'autorizzazione revocata alla Gestur è relativa alla tratta Pozzuoli - Procida. È stata disposta la decadenza per l'ipotesi di cui all'articolo 9 lettera e) del Regolamento regionale n. 7/2016, sopra riportato.

Su ricorso della società Gestur, il Tar Campania ha sospeso in via cautelare il provvedimento regionale di decadenza e, pertanto, la richiamata società ha ripreso l'esercizio.